



Roma, 19 Settembre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

CONTRATTO 2019/2021

La circolare

SPECIALE CIRCOLARE APPLICATIVA CONTRATTO - 1 PARTE

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 - Serie generale, è stato pubblicato il decreto del Presi-

dente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante "Recepimento dell' accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»". Pertanto, si ritiene opportuno illustrare le principali novità introdotte nel vigente ordinamento del personale della Polizia di Stato, al fine di sottolinearne gli aspetti di particolare interesse e assicurare uniformità di applicazione dei diversi istituti tra tutti gli Uffici centrali e periferici. Il provvedimento si applica per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 al personale della Polizia di Stato con esclusione del personale dirigente. Le disposizioni introdotte hanno efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo diversa espressa previsione contenuta nelle specifiche norme. Ciò premesso, con riferimento ai benefici economici, si precisa che tutti gli importi, ad eccezione di quelli aventi natura di "rimborso", sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente.

Con riferimento ai **nuovi stipendi**, si precisa che sono stati previsti:

- per l'anno 2019, l'aumento del punto parametrico a euro 179,30, a decorrere dal mese di gennaio, con incremento pari allo 0,70% rispetto a quello fissato a regime con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;
- per l'anno 2020, l'ulteriore aumento del punto parametrico a euro 179,50, a decorrere dal mese di gennaio, con incremento pari allo 0,81% rispetto a quello fissato a regime con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;
- per l'anno 2021 e seguenti, il punto parametrico è stato portato, a decorrere dal mese di gennaio, a euro 183,15, con incremento, a regime, della componente stipendiale del 2,86%.

Il valore medio pro capite, a regime, dell'aumento è pari a euro 51,17 comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale in godimento, pari a euro 12,51 medi mensili. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto:

- sulla tredicesima mensilità;
- sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
- sull'indennità di buonuscita;
- sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe;
- sull'equo indennizzo;
- sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

Inoltre, i benefici economici risultanti dall'applicazione del nuovo contratto sono corrisposti integralmente,

alle scadenze e negli importi espressamente previsti, al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto in esame, mentre, agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del in oggetto, a partire dal mese successivo è riconosciuta al personale un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo contratto pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del predetto indice. L'elemento provvisorio della retribuzione cesserà di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del nuovo accordo sindacale. L'aumento **dell'indennità pensionabile** è stato definito, a partire dal mese di febbraio 2021, in misura pari al 7,44%, percentuale uguale per tutte le qualifiche, per un aumento medio pro capite mensile, a regime, pari ad euro 50,58. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stata, poi, prevista l'attribuzione di una **indennità una tantum**, da corrispondere in relazione ai mesi di servizio prestati, ammontante, su base media pro capite annua, lordo dipendente, a euro 31,42 per l'anno 2019, a euro 302,30 per l'anno 2020 ed euro 42,74 per l'anno 2021. Infine, a partire dalle prestazioni dell'anno 2021, sono state adeguate le misure orarie del compenso per il **lavoro straordinario** (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) applicando la stessa percentuale di incremento medio della componente stipendiale.

Il nuovo accordo sindacale prevede, inoltre, l'incremento dall' 1.1.2022:

- **dell'indennità giornaliera di missione** di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, portandola da euro 20,45 a euro 24,00, con un differenziale pari a +17,36% e, quindi, un nuovo importo orario pari a euro 1,00; la predetta nuova misura determina, di conseguenza, un incremento della indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 il cui valore mensile base è pari a 30 diarie giornaliere di missione;
- degli importi massimi di rimborso delle spese documentate per la **fruizione dei pasti**, adeguandoli a quelli previsti per il personale dirigente. In particolare l'importo massimo è stato elevato per un pasto da euro 22,26 a euro 30,55 (+37,24%), mentre per due pasti da euro 44,26 a euro 61,10 (+38,05%). Gli stessi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture idonee. È consentito, inoltre, il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo";
- **dell'indennità di compensazione** da euro 8,00 a euro 12,00;
- **delle indennità di rischio**, con variazioni percentuali comprese tra il 50% e il 257%;
- delle **indennità supplementari giornaliere di fuori sede e di marcia** dal 180% al 280% dell'indennità d'impiego operativo di base e con la riduzione da 8 a 4 ore della durata della navigazione e del servizio richiesto. In relazione all'indennità di marcia è stabilito, inoltre, che rientra nel "servizio" anche la durata del viaggio effettuato durante le attività collettive espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio;
- **dell'indennità supplementare di operatore subacqueo** spettante al personale in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo dal 180% al 190% dell'indennità d'impiego operativo di base;
- **dell'indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza** dal 180% al 190% dell'indennità d'impiego operativo di base;
- **dell'indennità di presenza notturna**, da euro 4,10 a euro 4,30 per ciascuna ora di servizio effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
- **dell'indennità di presenza festiva**, da euro 12,00 a euro 14,00;
- della misura **dell'assegno funzionale** in godimento al personale con qualifica di sostituto commissario "coordinatore", sovrintendente capo "coordinatore" dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione e assistente capo "coordinatore" dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione, pari a euro 12,00 annui.

Il provvedimento ha previsto, poi, l'istituzione di nuove indennità e di nuovi istituti giuridici che si ritiene opportuno illustrare singolarmente.

INDENNITÀ PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO (Articolo 15)

La nuova indennità tende a remunerare, con decorrenza 1.1.2022, il maggior disagio del personale

in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio avio-lancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio. Si tratta di una indennità giornaliera pari a euro 15,00; essa è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

**INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLE FORZE DI POLIZIA A COMPETENZA GENERALE E IN SERVIZIO PERMANENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
(Articolo 16)**

L'articolo 16 introduce, con decorrenza 1.1.2022, una nuova indennità di euro 5,00 e di euro 10,00 finalizzata a remunerare le attività di controllo del territorio svolte, rispettivamente, nelle fasce serali e notturne dal personale della Polizia di Stato in quanto Forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al fine di compensare l'espletamento di



compiti e incarichi che comportano particolari rischi, disagi e responsabilità. L'iniziativa riproduce sostanzialmente il compenso per le medesime attività previsto dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per il personale della Polizia di Stato. In particolare la nuova indennità è destinata al personale in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (questure, distretti, commissariati, posti di Polizia e uffici delle Specialità) in relazione all'effettivo

impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni e coordinata dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Al fine di evitare dubbi interpretativi, la norma chiarisce espressamente che nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.

L'indennità in argomento è riconosciuta anche al personale che, nelle medesime fasce orarie, svolge attività nelle sale operative o nelle sale radio che coordinano detti servizi e al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio, in ragione dei turni di servizio effettuati.

Innovativamente, rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale - individuato secondo i criteri sopra descritti - che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio.

Con la richiamata disposizione, dunque, la nuova indennità è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative. La nuova indennità è cumulabile con l'indennità per servizi esterni e con le altre indennità già ordinariamente percepite, mentre non è cumulabile con l'indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitate al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 per le quali è consentito attribuire il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico.

La disposizione stabilisce, infine, che con determinazione del Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità.

SIAP-Info@m**N. 22
del 19 Settembre 2022****Direttore Responsabile**
Giuseppe Tiani**Responsabile
di redazione**
Loredana Leopizzi**Redazione**
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**
Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Siti web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Per l'anno 2022, il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 10 giugno 2022, attualmente in fase di registrazione, ha stabilito, sulla base dei dati rilevati nell'anno 2020, quale anno di "picco" del triennio contrattuale 2018- 2020, che l'indennità in argomento è corrisposta per complessivi n. 1.138.290 turni nelle fasce serali e n. 953.060 turni nelle fasce notturne senza previsione di alcuna distribuzione per uffici.

Resta salva la facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere a esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali, nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie, come previsto dallo stesso articolo 16 del d.P.R. n. 57 del 2022. A tali fini, infatti, con il suddetto decreto del 10 giugno 2022 è stato incaricato il Direttore centrale per i servizi di ragioneria del monitoraggio della spesa per la corresponsione della indennità in argomento.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Per le **CONVENZIONI** che il SIAP ha stipulato a favore degli iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile da [QUI](#)

Seguici anche sui nostri canali social

